

c.d. milanese "a punto variabile", nel caso a lui sottoposto, non sortirebbe risultati equitativi ⁽¹¹¹³⁾.

Molto interessanti gli orientamenti di legittimità maturati in ipotesi di sopravvenienza di nuove tabelle onde garantire il principio secondo cui il giudice, anche d'appello, sia tenuto ad utilizzare i parametri standard vigenti al momento della decisione ⁽¹¹¹⁴⁾; pertanto in caso di variazione tabellare nel

⁽¹¹¹³⁾ Così, da ultimo, Cass, sez. III, 20 aprile 2017, n. 9950, che ha fissato il seguente principio di diritto: "il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard"; in precedenza, *inter plures*, Cass., 15 ottobre 2015, n. 20895 "nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono".

⁽¹¹¹⁴⁾ Così Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272.

Hanno richiesto, oltre alla specifica censura, anche il deposito delle tabelle al più tardi in grado d'appello Cass., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778; sez. III, 13 novembre 2014, n. 24205.

Più di recente si è stabilito che "in materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il principio giurisprudenziale — enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 — secondo cui la mancata adozione delle cd. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni" (Cass., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7768), che "in materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare — ai sensi dell'art. 1226 c.c. — un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione" (Cass., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21245) e che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione — nelle more del giudizio di appello — delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorché le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conse-